



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 ottobre 2016
(OR. en)

12031/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0211 (NLE)**

**COEST 214
WTO 245**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a raggiungere gradualmente la conformità con il pertinente *acquis* dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente *acquis* dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.
- (4) Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XVI e XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifiutati, o abrogati e sostituiti successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono elencati anche in altri allegati. A fini di chiarezza degli obblighi, è opportuno allineare le scadenze per il ravvicinamento applicabili a tali atti.

¹ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

- (5) A norma dell'articolo 269 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo siano riviste periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo.
- (6) È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione modificando alcune scadenze.
- (7) È pertanto necessario aggiornare gli allegati XVI e XXIX per tenere conto dell'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione ivi elencato, e rivedere il valore delle soglie per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo.
- (8) A norma dell'articolo 269 dell'accordo, la revisione del valore delle soglie previste nell'allegato XXIX-A dell'accordo è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
- (9) A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

- (10) L'articolo 1 della decisione del Consiglio di associazione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo in materia di commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", compreso l'allegato XVI relativo al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e l'allegato XXIX relativo al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (11) È pertanto opportuno definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione, riunito nella formazione "Commercio", in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo di associazione si basa sui progetti di decisione di tale comitato acclusi alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono accettare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE
UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"**

del ...

che aggiorna l'allegato XXIV dell'accordo di associazione

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a conformarsi progressivamente all'*acquis* pertinente dell'Unione a norma delle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.
- (3) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati modificati, rifiutati o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:
 - a) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione²;

¹ GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

² GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

- b) Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione¹;
- c) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica²;
- d) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva³;
- e) Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile⁴;

¹ GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

² GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

³ GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

⁴ GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

- f) Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori¹;
- g) Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura²;
- h) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico³;
- i) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione⁴;

¹ GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

² GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

³ GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

⁴ GU UE L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

- j) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE¹;
- k) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE²;
- l) Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici³;
- m) Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE⁴;

¹ GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
² GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.
³ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.
⁴ GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

- n) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli¹;
- o) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali²;
- p) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose³;
- q) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio⁴;
- r) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)⁵.

¹ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

² GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

³ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁴ GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

⁵ GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

- (4) Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI figurano anche nell'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo. A fini di chiarezza, i termini applicabili per il ravvicinamento di tali atti di cui all'allegato XVI dovrebbero essere allineati con i termini di cui all'allegato IV (Protezione dei consumatori) e I (Ambiente) dell'accordo.
- (5) È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione della legislazione dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente all'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo. A fini di chiarezza, le sezioni dell'allegato XVI dell'accordo interessate dai cambiamenti dovrebbero essere aggiornate integralmente.
- (6) La Repubblica di Moldova porta avanti il processo di ravvicinamento della sua legislazione alla legislazione dell'Unione conformemente alle tempistiche e alle priorità definite nell'allegato XVI dell'accordo. È pertanto opportuno garantire che i recenti aggiornamenti della legislazione dell'Unione siano prontamente ed efficacemente integrati nell'attuale processo di ravvicinamento e tengano conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova.

- (7) È opportuno prevedere periodi di transizione per la Repubblica di Moldova, al fine di rispecchiare opportunamente i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione nazionale, e prevedere un periodo di adattamento per i produttori e gli importatori. Di conseguenza, i termini per il ravvicinamento della sua legislazione nazionale a tali nuovi atti dell'Unione dovrebbero essere prorogati.
- (8) A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione "Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti", la sezione "Legislazione basata sui principi del "nuovo approccio" che prevedono la marcatura CE", la sezione "Direttive basate sui principi del 'nuovo approccio' o dell'"approccio globale' che non prevedono la marcatura CE", la sottosezione 2 "Veicoli a motore a due o tre ruote", e la sottosezione 3 "Trattori agricoli e forestali a ruote" della sezione "Costruzione di veicoli a motore", la sottosezione 1 "REACH e sua attuazione", la sottosezione 2 "Sostanze chimiche pericolose" e la sottosezione 3 "Classificazione, imballaggio ed etichettatura" della sezione "Sostanze chimiche" dell'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio"
Il presidente*

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO XXIV DELL'ACCORDO

La sezione "Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti", la sezione "Legislazione basata sui principi del "nuovo approccio" che prevedono la marcatura CE", la sezione "Direttive basate sui principi del 'nuovo approccio' o dell'"approccio globale' che non prevedono la marcatura CE", la sottosezione 2 "Veicoli a motore a due o tre ruote", e la sottosezione 3 "Trattori agricoli o forestali a ruote" della sezione "Costruzione di veicoli a motore", la sottosezione 1 "REACH e sua attuazione", la sottosezione 2 "Sostanze chimiche pericolose" e la sottosezione 3 "Classificazione, imballaggio ed etichettatura" della sezione "Sostanze chimiche" dell'allegato XVI dell'accordo sono così sostituite:

"

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti	
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio	Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1° dicembre 2011

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti	2016
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	2012
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	2015
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	2015
LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE	
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione	2017
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione	2017
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio	Pieno ravvicinamento: 2015

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica	2017
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas	Riesame e pieno ravvicinamento: 2016
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone	2015
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	2017
<p>Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile</p> <p>Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi</p> <p>Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile</p>	2017

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	2017
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE	2015
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici	2017
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i>	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi	Pieno ravvicinamento: 2017
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	2017
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione	2017

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE	2017
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE	2018
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli	Riesame e pieno ravvicinamento: 2015
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici	2017
DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" O DELL'"APPROCCIO GLOBALE" CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE	
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	2015
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE	2017

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
COSTRUZIONE DI VEICOLI A MOTORE	
2. Veicoli a motore a due o tre ruote	
Regolamento (UE) n 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli	2017
3. Trattori agricoli o forestali a ruote	
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali	2016
Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote	2016
SOSTANZE CHIMICHE	
1. REACH e sua attuazione	
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche	2019
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE	2019

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
2. Sostanze chimiche pericolose	
Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose	2017
Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio	2021
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	2014
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	2016
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	2013-14
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)	Ravvicinamento realizzato nel 2009
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti, e che modifica la direttiva 79/117/CEE	2013-14
3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura	
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006	2021

".

PROGETTO DI

**DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE
UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"**

del ...

che aggiorna l'allegato XXIX dell'accordo di associazione

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 269, l'articolo 273 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo")¹ è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 269, paragrafo 5 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A devono essere riviste periodicamente ogni due anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo, e che la revisione deve essere adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente *acquis* dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.

¹ GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

- (4) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifiutati o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:
- a) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione¹;
 - b) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE²;
 - c) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE³.
- (5) Le summenzionate nuove direttive hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A.
- (6) È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXIX dell'accordo al fine di rispecchiare le modifiche apportate all'*acquis* dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 269, 273 e 436 dell'accordo.

¹ GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

² GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

³ GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

- (7) Il nuovo *acquis* dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno rispecchiare questa nuova struttura nell'allegato XXIX. Per ragioni di chiarezza, è opportuno aggiornare l'allegato XXIX integralmente e sostituirlo con il testo che figura nell'allegato della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione.
- (8) A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXIX dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio"
Il presidente*

ALLEGATO

L'allegato XXIX dell'accordo è così sostituito:

"ALLEGATO XXIX APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XXIX-A SOGLIE

1. Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:
 - a) 134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;
 - b) 207 000 EUR nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
 - c) 5 186 000 EUR nel caso di appalti pubblici di lavori;
 - d) 5 186 000 EUR nel caso di appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - e) 5 186 000 EUR nel caso di concessioni;

- f) 414 000 EUR nel caso di appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- g) 750 000 EUR per appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici;
- h) 1 000 000 di EUR per appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici di pubblica utilità.

2. Le soglie di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXIX-B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova	Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE	
1	Attuazione dell'articolo 270, paragrafo 2, e dell'articolo 271 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo	9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova	Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE	
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXIX-C e XXIX-N
	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXIX-G e XXIX-Q
	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE	5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXIX-D, XXIX-E e XXIX-O

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova	Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE	
3	Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE	6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXIX-K e XXIX-L
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXIX-H, XXIX-I e XXIX-R

ALLEGATO XXIX-C

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

(Fase 2)

TITOLO I Campo di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

articolo 1 Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

articolo 2	Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)
articolo 3	Appalti misti
Sezione 2	Soglie
articolo 4	Importi delle soglie
articolo 5	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Sezione 3	Esclusioni
articolo 7	Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
articolo 8	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
articolo 9	Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
articolo 10	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
articolo 11	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
articolo 12	Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione 4	Situazioni specifiche
Sottosezione 1	Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
articolo 13	Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
articolo 14	Servizi di ricerca e sviluppo
Sottosezione 2	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
articolo 15	Difesa e sicurezza
articolo 16	Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
articolo 17	Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II	Disposizioni generali
articolo 18	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
articolo 19	Operatori economici
articolo 21	Riservatezza
articolo 22	Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6
articolo 23	Nomenclature
articolo 24	Conflitti di interesse
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I	Procedure
articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, paragrafo 4, lettera a), paragrafi 5 e 6
articolo 27	Procedura aperta
articolo 28	Procedura ristretta
articolo 29	Procedura competitiva con negoziazione
articolo 32	Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
articolo 40	Consultazioni preliminari di mercato
articolo 41	Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti

articolo 42	Specifiche tecniche
articolo 43	Etichette
articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafi 1 e 2
articolo 45	Varianti
articolo 46	Suddivisione degli appalti in lotti
articolo 47	Fissazione dei termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
articolo 48	Avvisi di preinformazione
articolo 49	Bandi e avvisi di gara
articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4
articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma e paragrafo 5, primo comma
articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
articolo 54	Inviti ai candidati
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
articolo 56	Principi generali
Sottosezione 1	Criteri di selezione qualitativa
articolo 57	Motivi di esclusione
articolo 58	Criteri di selezione
articolo 59	Documento di Gara Unico Europeo: paragrafo 1 per analogia, paragrafo 4
articolo 60	Mezzi di prova

articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
articolo 63	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Sottosezione 2	Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni
articolo 65	Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
articolo 66	Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Sottosezione 3	Aggiudicazione dell'appalto
articolo 67	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafi 1 - 4
CAPO IV	Esecuzione dell'appalto
articolo 70	Condizioni di esecuzione dell'appalto
articolo 71	Subappalto
articolo 72	Modifica di contratti durante il periodo di validità
articolo 73	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	Regimi di appalto particolari
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
articolo 74	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
articolo 75	Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
articolo 76	Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

Allegato II	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)
Allegato III	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4, lettera b) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato IV	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
Allegato V	Informazioni che devono figurare negli avvisi
Parte A:	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione
Parte B:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all'articolo 48)
Parte C:	Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all'articolo 49)
Parte D:	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 50)
Parte G:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
Parte H:	Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte I:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte J:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

Allegato VII	Definizione di talune specifiche tecniche
Allegato IX	Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 54
Allegato X	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 18, paragrafo 2
Allegato XII	Mezzi di prova dei criteri di selezione
Allegato XIV	Servizi di cui all'articolo 74

ALLEGATO XXIX-D

ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 2)

TITOLO I	Campo di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Campo di applicazione e definizioni
Sezione I	Oggetto e definizioni
articolo 2	Definizioni paragrafo 1, punto 21
articolo 22	Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I	Procedure
articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b)
articolo 30	Dialogo competitivo
articolo 31	Partenariati per l'innovazione

CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
articolo 33	Accordi quadro
articolo 34	Sistemi dinamici di acquisizione
articolo 35	Aste elettroniche
articolo 36	Cataloghi elettronici
articolo 38	Appalti congiunti occasionali
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3
TITOLO III	Regimi di appalto particolari
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
articolo 78	Campo di applicazione
articolo 79	Bandi e avvisi
articolo 80	Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
articolo 81	Composizione della commissione giudicatrice
articolo 82	Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

Allegato V	Informazioni che devono figurare negli avvisi
Parte E:	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)
Parte F:	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)
Allegato VI	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4)

ALLEGATO XXIX-E

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 2)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I	Campo di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Campo di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
articolo 2	Definizioni paragrafo 1, punti 14 e 16
articolo 20	Appalti riservati

CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
articolo 37	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
articolo 64	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
TITOLO III	Regimi di appalto particolari
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
articolo 77	Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-F

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I	Campo di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Campo di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
articolo 1	Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4
articolo 2	Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2	Soglie
articolo 6	Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti pubblici
CAPO I	Procedure
articolo 25	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
articolo 39	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafo 3
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6
articolo 52	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
articolo 61	Registro online dei certificati (e-Certis)
articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV	GOVERNANCE
articolo 83	Esecuzione
articolo 84	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
articolo 85	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
articolo 86	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
articolo 87	Esercizio della delega
articolo 88	Procedura d'urgenza
articolo 89	Procedura di comitato
articolo 90	Recepimento e disposizioni transitorie
articolo 91	Abrogazioni
articolo 92	Riesame
articolo 93	Entrata in vigore
articolo 94	Destinatari
ALLEGATI	
Allegato I	Autorità governative centrali
Allegato VIII	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato XI	Registri
Allegato XIII	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 68, paragrafo 3
Allegato XV	Tavola di concordanza

ALLEGATO XXIX-G

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

**sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
e che abroga la direttiva 2004/17/CE**

(Fase 2)

TITOLO I	Campo di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
articolo 1	Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
articolo 2	Definizioni: punti 1-9, 13-16 e 18-20
articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafi 1-3
articolo 5	Appalti misti che riguardano la medesima attività
articolo 6	Appalti che riguardano più attività
CAPO II	Attività
articolo 7	Disposizioni comuni
articolo 8	Gas e riscaldamento

articolo 9	Elettricità
articolo 10	Acqua
articolo 11	Servizi di trasporto
articolo 12	Porti e aeroporti
articolo 13	Servizi postali
articolo 14	Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
CAPO III	Campo di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
articolo 15	Importi delle soglie
articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 1-4 e 7-14
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza
Sottosezione 1	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1
articolo 20	Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
articolo 21	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
articolo 22	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
articolo 23	Appalti aggiudicati da talune amministrazioni aggiudicatrici per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
articolo 24	Difesa e sicurezza
articolo 25	Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
articolo 26	Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
articolo 27	Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3	Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture)
articolo 28	Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici
articolo 29	Appalti aggiudicati a un'impresa affiliata
articolo 30	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 4	Situazioni specifiche
articolo 32	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO IV	Principi generali
articolo 36	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
articolo 37	Operatori economici
articolo 39	Riservatezza
articolo 40	Disposizioni applicabili alle comunicazioni
articolo 41	Nomenclature
articolo 42	Conflitti di interesse

TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti
CAPO I	Procedure
articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4
articolo 45	Procedura aperta
articolo 46	Procedura ristretta
articolo 47	Procedura negoziata con previa indizione di gara
articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere a) – i)
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
articolo 58	Consultazioni preliminari di mercato
articolo 59	Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti
articolo 60	Specifiche tecniche
articolo 61	Etichette
articolo 62	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
articolo 63	Comunicazione delle specifiche tecniche
articolo 64	Varianti
articolo 65	Suddivisione degli appalti in lotti
articolo 66	Fissazione dei termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
articolo 67	Avvisi periodici indicativi
articolo 68	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

articolo 69	Bandi e avvisi di gara
articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma
articolo 73	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
articolo 74	Inviti ai candidati
articolo 75	Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
articolo 76	Principi generali
Sottosezione 1	Qualificazione e selezione qualitativa
articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2
articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Sottosezione 2	Aggiudicazione dell'appalto
articolo 82	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
articolo 84	Offerte anormalmente basse: paragrafi 1-4

CAPO IV	Esecuzione dell'appalto
articolo 87	Condizioni di esecuzione dell'appalto
articolo 88	Subappalto
articolo 89	Modifica di contratti durante il periodo di validità
articolo 90	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	Regimi di appalto particolari
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
articolo 91	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
articolo 92	Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
articolo 93	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
Allegato V	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
Allegato VI Parte A	Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
Allegato VI Parte B	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

Allegato VIII	Definizione di talune specifiche tecniche
Allegato IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato X	Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
Allegato XI	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
Allegato XII	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
Allegato XIII	Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a manifestare il proprio interesse a norma dell'articolo 74
Allegato XIV	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2
Allegato XVI	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)
Allegato XVII	Servizi di cui all'articolo 91
Allegato XVIII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

ALLEGATO XXIX-H

ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

(Fase 4)

TITOLO I	Campo di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
articolo 2	Definizioni: punto 17

CAPO III	Campo di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti
CAPO I	Procedure
articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafo 3
articolo 48	Dialogo competitivo
articolo 49	Partenariati per l'innovazione
articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
articolo 51	Accordi quadro
articolo 52	Sistemi dinamici di acquisizione
articolo 53	Aste elettroniche
articolo 54	Cataloghi elettronici
articolo 56	Appalti congiunti occasionali
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Sottosezione 1	Qualificazione e selezione qualitativa
articolo 77	Sistemi di qualificazione
articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1
TITOLO III	Regimi di appalto particolari
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
articolo 95	Campo di applicazione
articolo 96	Bandi e avvisi
articolo 97	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
articolo 98	Decisione della commissione giudicatrice
ALLEGATI	
Allegato VII	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)
Allegato XIX	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)
Allegato XX	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XXIX-I

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I	Campo di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
articolo 2	Definizioni: punti 10-12
CAPO IV	Principi generali
articolo 38	Appalti riservati
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti
CAPO I	Procedure
articolo 55	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
TITOLO III	Regimi di appalto particolari
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
articolo 94	Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-J

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I	Campo di applicazione, definizioni e principi generali
CAPO I	Oggetto e definizioni
articolo 1	Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4
articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafo 4
CAPO III	Campo di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
articolo 17	Revisione delle soglie
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza
Sottosezione 1	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2
articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3	Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture)
articolo 31	Notifica di informazioni
Sottosezione 4	Situazioni specifiche
articolo 33	Appalti sottoposti a un regime speciale
Sottosezione 5	Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali
articolo 34	Attività direttamente esposte alla concorrenza
articolo 35	Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 è applicabile
TITOLO II	Disposizioni applicabili agli appalti
CAPO I	Procedure
articolo 43	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
articolo 57	Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6
articolo 72	Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Sezione 4	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
articolo 85	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
articolo 86	Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi
TITOLO IV	Governance
articolo 99	Esecuzione
articolo 100	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
articolo 101	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
articolo 102	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
articolo 103	Esercizio della delega
articolo 104	Procedura d'urgenza
articolo 105	Procedura di comitato
articolo 106	Recepimento e disposizioni transitorie
articolo 107	Abrogazione
articolo 108	Riesame
articolo 109	Entrata in vigore
articolo 110	Destinatari

ALLEGATI

Allegato II	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
Allegato III	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
Allegato IV	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
Allegato XV	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXIX-K

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(Fase 3)

TITOLO I	Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni
CAPO I	Campo di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
articolo 1	Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4
articolo 2	Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
articolo 3	Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
articolo 4	Libertà di definire servizi di interesse economico generale
articolo 5	Definizioni

articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
articolo 7	Enti aggiudicatori
articolo 8	Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Sezione II	Esclusioni
articolo 10	Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
articolo 11	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
articolo 12	Esclusioni specifiche nel settore idrico
articolo 13	Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata
articolo 14	Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
articolo 17	Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione III	Disposizioni generali
articolo 18	Durata della concessione
articolo 19	Servizi sociali e altri servizi specifici
articolo 20	Appalti misti
articolo 21	Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
articolo 22	Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività
articolo 23	Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
articolo 25	Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II	Principi
articolo 26	Operatori economici
articolo 27	Nomenclature
articolo 28	Riservatezza
articolo 29	Disposizioni applicabili alle comunicazioni
TITOLO II	Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali
CAPO I	Principi generali
articolo 30	Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3
articolo 31	Bandi di concessione
articolo 32	Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
articolo 33	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma
articolo 34	Disponibilità elettronica dei documenti relativi alla concessione
articolo 35	Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse
CAPO II	Garanzie procedurali
articolo 36	Requisiti tecnici e funzionali
articolo 37	Garanzie procedurali
articolo 38	Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
articolo 39	Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la concessione
articolo 40	Comunicazione ai candidati e agli offerenti
articolo 41	Criteri di aggiudicazione

TITOLO III	Norme di esecuzione delle concessioni
articolo 42	Subappalto
articolo 43	Modifica di contratti durante il periodo di validità
articolo 44	Risoluzione delle concessioni
articolo 45	Monitoraggio e relazioni
ALLEGATI	
Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 5, punto 7
Allegato II	Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7
Allegato III	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Allegato IV	Servizi di cui all'articolo 19
Allegato V	Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 31
Allegato VI	Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all'articolo 31, paragrafo 3
Allegato VII	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all'articolo 32
Allegato VIII	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 32
Allegato IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato X	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XI	Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione durante il periodo di validità della stessa a norma dell'articolo 43

ALLEGATO XXIX-L

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 3)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I	Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni
CAPO I	Campo di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione IV	Situazioni specifiche
articolo 24	Concessioni riservate

ALLEGATO XXIX-M

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I	Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni
CAPO I	Campo di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
articolo 1	Oggetto e campo di applicazione: paragrafo 3
articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
articolo 9	Revisione della soglia
Sezione II	Esclusioni
articolo 15	Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori
articolo 16	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
TITOLO II	Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali
CAPO I	Principi generali
articolo 30	Principi generali: paragrafo 4
articolo 33	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV	Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
articolo 46	Modifiche della direttiva 89/665/CEE
articolo 47	Modifiche della direttiva 92/13/CEE
TITOLO V	Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali
articolo 48	Esercizio della delega
articolo 49	Procedura d'urgenza
articolo 50	Procedura di comitato
articolo 51	Recepimento
articolo 52	Disposizioni transitorie
articolo 53	Monitoraggio e relazioni
articolo 54	Entrata in vigore
articolo 55	Destinatari

ALLEGATO XXIX-N

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)

articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
articolo 2 bis	Termine sospensivo
articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivoprimo comma, lettera b)
articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
articolo 2 quinquies	Inefficacia paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
articolo 2 septies	Termini

ALLEGATO XXIX-O

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

(Fase 2)

articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)
articolo 2 quinquies	Inefficacia primo comma, lettera c) paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-P

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)
articolo 2 quinquies	Inefficacia primo comma, lettera a) paragrafo 4
articolo 3	Meccanismo correttivo
articolo 3 bis	Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria
articolo 3 ter	Procedura di comitato
articolo 4	Attuazione
articolo 4 bis	Riesame

ALLEGATO XXIX-Q

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)

articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
articolo 2 bis	Termine sospensivo
articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)
articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
articolo 2 quinquies	Inefficacia paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
articolo 2 septies	Termini

ALLEGATO XXIX-R

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

(Fase 4)

articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c)
paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-S

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo, primo comma, lettera a)

articolo 2 quinquies Inefficacia
primo comma, lettera a)
paragrafo 4

articolo 3 bis Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria

articolo 3 ter Procedura di comitato

articolo 8 Meccanismo correttivo

articolo 12 Attuazione

articolo 12 bis Riesame

ALLEGATO XXIX-T

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.
 2. Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.
 3. Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano il settore degli appalti pubblici.
 4. Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.
 5. Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche nel settore degli appalti pubblici.
 6. Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (Cfr. articolo 270 del presente accordo).
-